

Legge regionale 16 gennaio 1981 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 30/06/1981

Norme straordinarie per la soppressione degli Enti ospedalieri e di altri enti ed il trasferimento delle relative gestioni alle UUSLL.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.